

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

RS 0.351.1; RU 1967 871

I

Modifica della riserva svizzera¹

Svizzera

Riserva

La riserva formulata in virtù del decreto federale del 27 settembre 1966² relativa all'articolo 2 della Convenzione ha, d'ora innanzi, il seguente tenore:

Art. 2

- a. La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l'assistenza giudiziaria quando l'atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati.
- b. La Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l'assistenza giudiziaria, in virtù della Convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi siano usati esclusivamente per istruire e giudicare i reati per i quali l'assistenza è fornita.
- c. Lo Stato richiedente può utilizzare i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmessi in deroga alla condizione contenuta nella lettera b quando l'atto al quale si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie in merito alla quale l'assistenza giudiziaria sarebbe ammissibile, oppure se la procedura penale straniera è diretta contro altre persone che hanno preso parte all'atto punibile.

¹ Dichiarazione allegata ad una lettera del Consiglio federale svizzero del 5 dicembre 1996 e depositata presso il Segretariato generale il 13 dicembre 1996.

² RU 1967 845

II

Campo di applicazione della convenzione il 1° ottobre 1998, complemento³

Stati partecipanti	Ratifica	Entrata in vigore	
Estonia ⁴	28 aprile 1997	27 luglio	1997
Irlanda ⁴	28 novembre 1996	26 febbraio	1997
Lettonia ⁴	2 giugno 1997	31 agosto	1997
Lituania ⁴	17 aprile 1997	16 luglio	1997
Moldovia ⁴	4 febbraio 1998	5 maggio	1998
Polonia ⁴	19 marzo 1996	17 giugno	1996
Portogallo ^{4 5}	27 settembre 1994	26 dicembre	1994
Ucraina ⁴	11 marzo 1998	9 giugno	1998

Riserve e dichiarazioni**Estonia**

- 1) Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1 e all'articolo 2, la Repubblica d'Estonia si riserva la facoltà di disattendere la domanda di assistenza giudiziaria quando l'infrazione che ha motivato la richiesta non è perseguitibile secondo la legge estone;
- 2) Conformemente all'articolo 5 paragrafo 1, la Repubblica d'Estonia dichiara di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestri alle condizioni stabilite nell'articolo 5 paragrafo 1, sottoparagrafi (a) e (c);
- 3) Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3, la Repubblica d'Estonia dichiara che la citazione destinata a una persona perseguita che si trova sul territorio estone deve essere comunicata almeno 40 giorni prima della data stabilita per la comparsa;
- 4) Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6, la Repubblica d'Estonia dichiara che una copia delle commissioni rogatorie indirizzate direttamente alle sue autorità giudiziarie dovrà essere trasmessa al Ministero di Giustizia;
- 5) Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica d'Estonia dichiara che le domande e gli atti allegati, trasmessi alle autorità estone, dovranno essere corredati di una traduzione in inglese;
- 6) Conformemente all'articolo 23 paragrafo 1, la Repubblica d'Estonia comunicherà le informazioni relative all'articolo 22 solo per domande concrete;

³ Completa quelli in RU 1975 456, 2271, 1976 1904, 1977 907, 1982 1309, 2261, 1983 1193, 1985 490, 1986 324, 1993 2059 e 1995 3141.

⁴ Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.

⁵ Completa quello in RU 1995 3141.

- 7) Conformemente all'articolo 24, la Repubblica d'Estonia dichiara che, per quanto la riguarda, le autorità giudiziarie sono i tribunali, la Procura, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Irlanda

Riserve

Articolo 2

Il Governo irlandese si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza giudiziaria quando in Irlanda o in uno Stato terzo sono in corso o già conclusi per lo stesso fatto procedimenti penali contro la persona oggetto della domanda di assistenza.

Il Governo irlandese si riserva il diritto di subordinare la trasmissione di ogni documento o mezzo di prova, in risposta a una domanda di assistenza giudiziaria, alla condizione che detti documenti o mezzi non vengano utilizzati, senza il suo consenso, per fini non specificati nella domanda.

Articolo 3

Il Governo irlandese si riserva il diritto di non escutere un teste e di non trasmettere fascicoli o documenti se la propria legge riconosce in merito privilegi, il non obbligo di testimoniare o un'altra esenzione dall'obbligo di testimoniare.

Articolo 11 paragrafo 2

Il Governo irlandese non può acconsentire alle domande fatte in virtù dell'articolo 11 paragrafo 2 riguardo al transito sul suo territorio di una persona detenuta.

Articolo 21

Il Governo irlandese si riserva il diritto di non applicare l'articolo 21.

Articolo 22

In conformità dell'articolo 22, il Governo irlandese trasmetterà le sentenze penali e le misure posteriori solo qualora consentito dall'organizzazione del proprio casellario giudiziale.

Dichiarazioni

Articolo 5 paragrafo 1

Il Governo irlandese si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione di commissioni rogatorie per perquisizioni o sequestro di oggetti alle condizioni seguenti:

- a. il fatto motivante la commissione rogatoria deve essere punibile secondo la legge della Parte richiedente e secondo la legge irlandese; e

- b. l'esecuzione della commissione rogatoria deve essere compatibile con la legge irlandese.

Articolo 15 paragrafo 1

Ai fini dell'articolo 11 paragrafo 2, articolo 15 paragrafi 1, 3 e 6, articolo 21 paragrafo 1 e articolo 22, il Governo irlandese dichiara che, per quanto lo riguarda, il «Ministero di Giustizia» è il «Department of Justice».

Articolo 15 paragrafo 6

Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6 il Governo irlandese comunica che tutte le domande di assistenza giudiziaria nel quadro della Convenzione devono essere trasmesse al «Department of Justice».

Articolo 16 paragrafo 2

Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, il Governo irlandese si riserva la facoltà di esigere che le domande di assistenza e gli atti allegati gli siano trasmessi corredati di una traduzione in lingua irlandese o inglese.

Articolo 24

Il Governo irlandese dichiara che le autorità seguenti devono essere considerate autorità giudiziarie, in conformità dell'articolo 24 della Convenzione:

- il «District Court»
- il «Circuit Court»
- l'«High Court»
- una «Special Criminal Court»
- una «Court of Criminal Appeal»
- la «Supreme Court»
- l'«Attorney General of Ireland»
- il «Director of Public Prosecutions»
- il «Chief State Solicitor».

Lettonia

In applicazione dell'articolo 15 paragrafo 6, la Repubblica di Lettonia dichiara che le domande devono essere trasmesse al:

Ministero dell'Interno - durante l'inchiesta preliminare al perseguimento penale:
Raina blvd 6,
Riga, LV - 1533, Lettonia
Fax: 371.2.223853
Tel.: 371.2.219263

Ufficio del Procuratore Generale - durante la fase istruttoria, prima che la causa sia deferita a un tribunale:

O. Kalpaka blvd 6,
Riga, LV - 1801, Lettonia
Fax: 371.7.212231
Tel.: 371.7.320085

Ministero di Giustizia – durante la fase del giudizio:

Brīvības blvd 36,
Riga, LV - 1536, Lettonia
Fax: 371.7.285575
Tel.: 371.7.280437 - 371.7.282607

In applicazione dell'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica di Lettonia esige che le domande e gli atti allegati le siano trasmessi corredati di una traduzione in inglese.

In applicazione dell'articolo 24, la Repubblica di Lettonia precisa che, ai fini della Convenzione, sono autorità giudiziarie i tribunali, l'ufficio del Procuratore Generale e la Polizia.

Lituania

Per quanto concerne l'articolo 2, la Repubblica di Lituania si riserva il diritto di disattendere una domanda di assistenza giudiziaria nella misura in cui si riferisca a:

- a. un reato non qualificato di «crimine» e punibile in quanto tale dalla legislazione della Lituania;
- b. un reato per il quale sono state avviate procedure penali nella Repubblica di Lituania o in uno Stato terzo;
- c. un reato per il quale le autorità giudiziarie della Repubblica di Lituania hanno rifiutato di essere investite oppure hanno abbandonato il procedimento.

Per quanto concerne l'articolo 13, la Repubblica di Lituania dichiara che gli estratti e le informazioni del casellario giudiziale possono essere ottenuti soltanto per una persona deferita alla giustizia.

Conformemente all'articolo 5 paragrafo 1, la Repubblica di Lituania si riserva la facoltà di sottoporre l'esecuzione delle commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestri di oggetti alle condizioni stabilite nelle lettere a), b) e c).

Conformemente all'articolo 15 paragrafo 6, la Repubblica di Lituania accorderà l'assistenza giudiziaria solo se le commissioni rogatorie saranno trasmesse direttamente al Ministero di Giustizia della Repubblica di Lituania.

Conformemente all'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica di Lituania dichiara di riservarsi la facoltà di esigere che tutte le domande e gli atti allegati le vengano trasmessi in lingua lituana o corredati di una traduzione in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa; in mancanza di ciò, chiederà un risarcimento per tutte le spese incorse per la traduzione.

Conformemente all'articolo 24, la Repubblica di Lituania dichiara che le autorità seguenti sono considerate autorità giudiziarie ai fini della Convenzione: Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania, Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Lituania e Corti di Lituania, fatta astrazione della Corte costituzionale.

Moldavia

1. In virtù dell'articolo 2, la Repubblica di Moldavia dichiara di rifiutare l'assistenza giudiziaria quando:

- l'atto commesso non costituisce reato in virtù della legislazione della Repubblica di Moldavia;
- l'autore del reato non è perseguito a motivo d'amnistia;
- la responsabilità penale non può essere invocata a motivo di prescrizione prevista dalla legge;
- a seguito del reato commesso, il prevenuto si trova in uno stato di depressione mentale continua che esclude la responsabilità penale;
- contro lo stesso prevenuto e per lo stesso reato, è in corso un procedimento penale;
- contro lo stesso prevenuto e per lo stesso reato, vi è una sentenza esecutiva o una decisione giudiziale che mette fine al procedimento penale.

2. In virtù dell'articolo 5 paragrafo 1, la Repubblica di Moldavia dichiara di riservarsi il diritto di sottoporre le commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestro di oggetti alle condizioni stabilite nell'articolo 5 paragrafo 1 lettere a), b) e c).

3. La Repubblica di Moldavia si riserva il diritto di non dare seguito alle domande di assistenza giudiziaria previste nell'articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione.

4. In virtù dell'articolo 15 paragrafo 6, la Repubblica di Moldavia dichiara che le domande di assistenza giudiziaria devono essere trasmesse al Ministero di Giustizia o all'Ufficio del Procuratore Generale.

5. In virtù dell'articolo 16 paragrafo 2, la Repubblica di Moldavia dichiara che le domande di assistenza giudiziaria e gli atti allegati devono essere redatti in lingua moldava o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o tradotte in una di queste lingue.

6. In virtù dell'articolo 24, la Repubblica di Moldavia dichiara di considerare come autorità giudiziarie, ai fini della Convenzione, le Corti di prima istanza (*judecătoriile*), i tribunali (*tribunalele*), la Corte d'appello (*Curtea de Apel*), la Corte suprema di Giustizia (*Curtea Suprema de Justiție*), il Ministero di Giustizia (*Ministerul Justiției*), l'Ufficio del Procuratore Generale (*Procuratura Generală*) e gli organi del Procuratore Generale della Repubblica di Moldavia (*organele procuraturii Republicii Moldova*).

Polonia*Articolo 5 paragrafo 1*

La Repubblica di Polonia si riserva la facoltà di subordinare l'esecuzione di commissioni rogatorie per la perquisizione o il sequestro di oggetti alle condizioni menzionate nell'articolo 5 paragrafo 1 a), b), c) della Convenzione.

Articolo 7 paragrafo 3

La trasmissione della citazione può essere rifiutata se mancano meno di 30 giorni prima della data fissata per la comparsa.

Articolo 13

Saranno comunicate soltanto le informazioni figuranti nel Registro centrale delle persone condannate.

Articolo 15 paragrafi 2 e 6

Se le commissioni rogatorie sono trasmesse direttamente alle autorità giudiziarie, copia di esse deve essere trasmessa al Ministero di Giustizia.

Articolo 16 paragrafo 2

Le domande e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in polacco o in una lingua ufficiale del Consiglio d'Europa; la traduzione degli atti da trasmettere non sarà richiesta se la trasmissione riveste la forma di una semplice notifica. Negli altri casi i documenti devono essere tradotti in lingua polacca se il destinatario è cittadino polacco o risiede in Polonia.

Articolo 24

Ai fini della Convenzione i procuratori sono considerati «autorità giudiziarie».

Portogallo

Dichiarazioni formulate dal Rappresentante permanente del Portogallo in una lettera del 3 aprile 1997 registrata presso il Segretariato generale il 4 aprile 1997:

- a) Il Portogallo dichiara di subordinare le commissioni rogatorie ai fini di perquisizioni o sequestro di oggetti alle condizioni stabilite nell'articolo 5 lettere a) e c).
- b) Il Portogallo dichiara che le domande e gli atti allegati devono essere corredati di una traduzione in lingua portoghese o francese.
- c) Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3, il Portogallo dichiara che la citazione a comparire destinata a una persona perseguita che si trova sul suo territorio deve essere trasmessa alle proprie autorità entro un termine di 50 giorni.

- d) Ai sensi dell'articolo 24, il Portogallo dichiara che, ai fini della presente Convenzione, l'autorità giudiziaria è il Ministero Pubblico.

Ucraina

Articolo 2

L'Ucraina si riserva la facoltà di non dare seguito a una domanda di assistenza giudiziaria se:

- a. sussistono seri motivi di credere che lo scopo è di perseguire, condannare o punire una persona a motivo della sua razza, colore della pelle, convinzioni politiche, religiose o altro, sesso, etnia e origine sociale, statuto sociale, luogo di residenza, lingua e altre indicazioni;
- b. l'esecuzione della domanda è incompatibile con il principio «ne bis in idem»;
- c. la domanda concerne un'infrazione oggetto di inchiesta e di esame giudiziario in Ucraina.

Articolo 5 paragrafo 2

L'Ucraina si riserva la facoltà di subordinare l'esecuzione di commissioni rogatorie per la perquisizione e la confisca di oggetti alla condizione prevista nell'articolo 5 paragrafo 1 lettera c.

Articolo 7 paragrafo 3

La citazione destinata a una persona perseguita che si trova sul territorio ucraino deve essere trasmessa alle autorità competenti entro almeno 40 giorni prima della data fissata per la comparsa.

Articolo 16 paragrafo 2

Le domande e i documenti allegati devono essere trasmessi corredati di una traduzione in lingua ucraina o in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Articolo 24

Ai fini della Convenzione, «le autorità giudiziarie» dell'Ucraina sono i tribunali giurisdizionali generali, i procuratori a tutti i livelli e gli organi incaricati di procedere alle inchieste preliminari.

III

Modifica di dichiarazione

Repubblica Ceca (RU 1995 3145)

Dichiarazione in forma di nota verbale fatta dal Rappresentante Permanente della Repubblica Ceca e registrata dal Segretariato generale il 19 novembre 1996.

Conformemente all'articolo 24 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale e all'articolo 8 del Protocollo addizionale, la Repubblica Ceca dichiara che le seguenti autorità devono essere considerate autorità giudiziarie: Ufficio del Procuratore Supremo della Repubblica Ceca, Uffici regionali e locali dei Procuratori, Ufficio del Procuratore della Città di Praga, Ministero di Giustizia della Repubblica Ceca, Tribunali regionali e locali e Tribunale della Città di Praga.